



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1737 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Pino Armenio, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Agrifoglio, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, Via Brunetto Latini 34;

*contro*

A.S.P. n.6 di Palermo, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Narbone, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell'Azienda Sanitaria sita in Palermo, Via Pindemonte N.88;

Assessorato Regionale della Salute, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De

Gasperi 81 è domiciliato;

*nei confronti di*

Studio Dentistico Picone Dott. Sergio e C. s.a.s., Ambulatorio  
Dottore Genova Cesare S., rappresentati e difesi dall'avv. Maria  
Gabriella Valenti, con domicilio eletto presso il suo studio sito in  
Palermo, Via Alcide De Gasperi, 58;

*per l'annullamento*

a) quanto al ricorso introduttivo:

della nota prot. n. 1569 del 17 giugno 2013 con la quale, in relazione  
all'istanza del dott. Armenio per la "partecipazione alla distribuzione  
del budget per l'erogazione di prestazioni sanitarie odontoiatriche in  
strutture private accreditate e, quindi, per la stipula di un accordo  
contrattuale ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992", 1'A.S.P. n. 6 Palermo  
ha affermato che "questa Amministrazione non può assumere alcun  
atto amministrativo finalizzato alla contrattualizzazione ed alla  
assegnazione del budget c.a. della struttura in indirizzo [...]";

- per sentir dichiarare il diritto del ricorrente ad essere convocato per  
la contrattazione delle prestazioni sanitarie specialistiche  
ambulatoriali da erogare per conto del S.S.N., nonché ad essere  
considerato destinatario del c.d. budget a parità di condizioni con  
tutti gli altri soggetti già titolari di accordi contrattuali»;

b) quanto al ricorso per motivi aggiunti:

del decreto dell'Assessore per la salute 6 settembre 2013 -  
Determinazione degli aggregati provinciali per l'assistenza

specialistica privata convenzionata - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana in data 4 ottobre 2013;

- nonché della nota prot. n. 1569 del 17 giugno 2013 con la quale, in relazione all'istanza del dott. Armenio per la "partecipazione alla distribuzione del budget per l'erogazione di prestazioni sanitarie odontoiatriche in strutture private accreditate e, quindi, per la stipula di un accordo contrattuale ai sensi D.Lgs. n. 502/1992", l'A.S.P. n. 6 Palermo ha affermato che "questa Amministrazione non può assumere alcun atto amministrativo finalizzato alla contrattualizzazione ed alla assegnazione del budget c.a. della struttura in indirizzo";

- nonché per sentir dichiarare il diritto del ricorrente ad essere convocato per la contrattazione delle prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali da erogare per conto del S.S.N., nonché a concludere tale contratto e ad essere considerato destinatario del c.d. budget a parità di condizioni con tutti gli altri soggetti già titolari di accordi contrattuali».

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato alla salute della Regione Siciliana e dell'A.s.p. 6 di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Considerato che con ordinanza collegiale n. 3223 del 10 dicembre 2014 questo Tribunale ha disposto che il presente giudizio si svolga anche nei confronti di tutti i soggetti accreditati nella provincia di

Palermo per la medesima branca per la quale l'odierno ricorrente ha ottenuto l'accreditamento, con i quali le amministrazioni intimate hanno stipulato contratti per il 2013, per l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto del S.S.N.;

Vista l'istanza depositata il 13 gennaio 2015, con la quale il difensore del ricorrente chiede di essere autorizzato a integrare il contraddittorio mediante la notifica del ricorso per pubblici proclami;

Visto l'art. 41 cod. proc. amm.;

Ritenuto che, in relazione al rilevante numero dei destinatari, può essere accolta l'istanza avanzata dal procuratore di parte ricorrente, e quindi autorizzata la notificazione in questione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., nei termini e nei modi già indicati con l'ordinanza collegiale n. 3223/2014, e con le modalità specificate nella decisione del Consiglio di Stato, sez. III del 4 giugno 2013 n. 3050;


P.Q.M.

Autorizza la notifica per pubblici proclami del ricorso in epigrafe indicato, nei termini previsti in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 20 gennaio 2015.

Il Presidente ff  
Nicola Maisano



DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 21 GEN. 2015

IL SEGRETARIO



(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)